REGOLAMENTO DEI CIMITERI

TITOLO PRIMO SORVEGLIANZA

Art. 1 Competenza

I cimiteri sono posti sotto la sorveglianza del Municipio.

TITOLO SECONDO SEPOLTURE, ESUMAZIONI, SPURGHI

Art. 2 Autorizzazione alla sepoltura

Nessuna salma o urna cineraria può essere seppellita o deposta in loculo o cella senza l'autorizzazione del Municipio.

Art. 3 Diritto alla sepoltura

¹I terreni, le celle, i loculi possono essere concessi

- a) a persone attinenti di Locarno o domiciliate a Locarno;
- b) a persone decedute entro la giurisdizione di Locarno (sono esclusi i morti in stabilimenti di cura pubblici e privati che non hanno i requisiti citati al punto a);
- c) il terreno per erigere la tomba di famiglia può essere concesso a persone attinenti, o domiciliate a Locarno da almeno 10 anni;
- d) per i residenti fuori Comune, non attinenti di Locarno, il Municipio si riserva di decidere caso per caso.
 Accolta la domanda tutte le tariffe sono raddoppiate.

²Il cimitero di Solduno è riservato agli abitanti di quel borgo, conformemente alla convenzione del 14 febbraio 1928, concernente la fusione dei due Comuni.

Art. 4 Tumulazioni e deposizioni multiple

¹Negli spazi del campo comune e delle concessioni trentennali sono autorizzate le sovrapposizioni successive di urne o resti.

²Nella cella si possono deporre un massimo di tre urne cinerarie, o di resti.

Art. 5 Qualità delle bare

¹Per la sepoltura nel reparto comune e a concessione trentennale è prescritta la cassa di legno leggero.

²Per i loculi, le tombe concesse per tempo indeterminato e le cappelle, è prescritta la doppia cassa con doppio fondo e l'interno metallico.

Art. 6 Qualità delle urne e dei contenitori per i resti

¹Le urne per le ceneri sono prescritte di metallo o di materiale infrangibile e devono essere ermeticamente chiuse.

²I resti possono essere raccolti in urne di metallo, di materiale infrangibile o in cassette di legno duro.

Art. 7 Ordine delle sepolture e delle deposizioni

¹Le sepolture sono fatte nei poligoni da sinistra a destra, in ordine contiguo.

²La deposizione delle urne nelle celle inizierà in alto a sinistra e proseguirà in ordine contiguo.

³Non è permessa la scelta dell'ubicazione della fossa, della cella o dei terreni, siano essi gratuiti o a pagamento.

Art. 8 **Durata delle sepolture**

¹Le sepolture, inumazioni e deposizioni hanno una durata:

- a) di 20 anni nel campo comune gratuito
- b) di 20 anni nelle celle cinerarie gratuite
- c) di 30 anni, rinnovabile, nelle celle e nelle tombe trentennali a pagamento
- d) indeterminata nelle celle e nei loculi a pagamento
- e) indeterminata nelle tombe e cappelle sorte su terreni concessi a pagamento.

Le salme tumulate negli spazi trentennali non possono essere esumate prima della scadenza della concessione.

Si fa eccezione per le salme che vengono traslocate in tombe perpetue o cappelle. In questo caso il diritto del concessionario si estingue e la tassa è retrocessa pro rata tempore.

Art. 9 Esumazioni

1 Per l'esumazione prima del tempo prescritto di 20 anni è necessario il consenso dell'autorità giudiziaria o di quella cantonale competente.

²Le esumazioni consentite prima del termine avvengono alla presenza del medico delegato e di un rappresentante del Municipio.

Art. 10 Spurghi e trasferimenti

¹Trascorso il termine della concessione gratuita o trentennale non rinnovata, i resti e le ceneri di regola vengono deposte nell'ossario comune.

²Gli interessati possono chiedere al Municipio il trasferimento dei resti o delle ceneri in altri reparti del cimitero, riservata l'applicazione delle tariffe.

³Il Municipio può concedere il trasferimento di resti o ceneri in luoghi privati o in altri cimiteri.

E' riservata l'applicazione dell'art. 13.

<u>TITOLO TERZO</u> <u>PIANO DI UTILIZZAZIONE ELENCO DI PROTEZIONE,</u> NORME EDILIZIE E DI MANUTENZIONE

A) Piano di utilizzazione

Art. 11 Piano di utilizzazione

¹Il Municipio allestisce e tiene aggiornato il piano di utilizzazione del cimitero.

²Il piano può essere consultato da ogni interessato presso l'Ufficio tecnico comunale.

Art. 12 Reparti

Il piano di utilizzazione suddivide l'area del cimitero come segue:

- a) reparto comune adulti
- b) reparto comune bambini di età inferiore a dieci anni
- c) reparto per le concessioni della durata di 30 anni
- d) reparto per le tombe concesse per tempo indeterminato
- e) reparto per la costruzione di cappelle
- f) reparti di loculi, celle, ossari e cinerari.

Art. 13 Catalogo di protezione

Il Municipio allestisce e tiene aggiornato il catalogo:

- a) dei monumenti funerari e delle cappelle degne di protezione per pregi artistici e carattere storico;
- b) delle celle, dei loculi e delle tombe degne di protezione per l'interesse pubblico e storico suscitato dalla persona inumata.

B) Spazi comuni, trentennali, ossari e cinerari

Art. 14 Dimensioni degli spazi

¹Gli spazi del reparto comune e delle concessioni trentennali hanno le seguenti dimensioni:

- a) adulti: m 1.80 di lunghezza; 0.80 di larghezza; m 1.80 di profondità; distanza da fossa a fossa m 0.40 da ogni lato.
- b) bambini: (solo per il reparto comune) m 1.30 di lunghezza; m 0.50 di larghezza; m 1.50 di profondità; distanza da fossa m 0.40 da ogni lato. §per le concessioni trentennali dei bambini valgono le misure previste per gli adulti.

Art. 15 Formazione dei poligoni

Ogni reparto destinato per le sepolture è suddiviso in poligoni e ogni poligono in rettangoli.

Art. 16 Riunione di tombe trentennali

¹La concessione trentennale può comprendere fino a un massimo di tre spazi, compresi due interspazi.

²L'interessato ha diritto di delimitare provvisoriamente lo spazio concesso seguendo la stessa procedura prescritta per la posa di monumenti.

Art. 17 Ossari e cinerari

¹L'ossario del cimitero è costituito da camere sotterranee e da celle a pagamento.

²Il cinerario è suddiviso in celle gratuite, in celle a pagamento per una concessione trentennale e a tempo indeterminato.

C) Edilizia

Art. 18 Autorizzazione alla costruzione, alla riattazione e alla posa di monumenti e tombe

¹La costruzione di cappelle e tombe a tempo indeterminato, la posa di monumenti, di lapidi, di croci e di contorni è subordinata all'autorizzazione del Municipio.

²Di regola il richiedente presenta i progetti in due esemplari in scala 1:50.

³E' pure subordinato all'autorizzazione del Municipio ogni lavoro a cappelle o tombe esistenti che eccede la normale manutenzione. E' riservata l'applicazione dell'art. 13.

Art. 19 Carattere estetico e altezza

Il carattere e l'altezza delle costruzioni e dei monumenti devono armonizzarsi con le esigenze estetiche del cimitero.

Art. 20 Costruzioni di cappelle e tombe a tempo indeterminato

¹Nell'interno delle cappelle devono essere formati i loculi o deve essere costruita una cripta sotterranea della profondità di tre metri con le pareti in muratura, in cemento armato e coperta con lastroni ermeticamente chiusi tra loro.

- ²I loculi contenenti le salme sono otturati con muratura dello spessore minimo di 12 cm intonacata da cemento lisciato e rivestita da una lastra di pietra o di metallo.
- ³L'apertura della cripta è praticata nell'interno della cappella e chiusa ermeticamente a doppio sigillo. La formazione della cripta nelle tombe a concessione a tempo indeterminato soggiace alle stesse prescrizioni delle cappelle. I loculi fuori dalla cripta devono avere una doppia sigillatura (2 tavolati).
- ⁴Nelle cappelle e nelle tombe concesse a tempo indeterminato è permessa la costruzione di cellette per depositare le ossa o le ceneri dei defunti.

Art. 21 Lapidi delle celle e dei loculi

- ¹Il Comune fornisce le lapidi per la chiusura dei loculi e delle celle.
- ²Le iscrizioni, incise in carattere romano antico, sono colorate in rosso carminio e disposte secondo le istruzioni impartite.
- ³La sostituzione delle lapidi per rottura o altre ragioni è fatta dal Comune a spese degli interessati.

D) Manutenzione

Art. 22 Manutenzione difettosa di cappelle o tombe

Se la manutenzione delle cappelle, delle tombe a concessione perpetua o trentennale, dei monumenti, delle lapidi e croci facesse difetto, il Municipio vi provvederà a spese degli interessati.

Art. 23 Coltivazioni di arbusti e affini

Nei giardinetti delle cappelle, dei recinti a concessione perpetua come pure sulle fosse a concessione trentennale o del reparto comune, possono essere coltivati fiori e arbusti sempre verdi, purché mantenuti in modo che non abbiano a espandersi, col fusto e col fogliame, oltre lo spazio assegnato.

Il Municipio fa sfrondare e anche estirpare le piantagioni che arrecassero disturbo previo avviso agli interessati e a loro spese.

TITOLO QUARTO ORDINE INTERNO

Art. 24 Sorveglianza

All'Ufficio tecnico comunale in particolare compete:

- a) l'elaborazione delle proposte per l'aggiornamento del piano di utilizzazione;
- b) la tenuta a giorno dei registri del controllo delle sepolture;
- c) la direzione e la sorveglianza del lavoro dei custodi del cimitero.
- d) la segnalazione tempestiva al Municipio di ogni intervento necessario, che eccede l'ordinaria manutenzione.

Art. 25 Compiti dei custodi

I custodi del cimitero provvedono alla registrazione delle tumulazioni nel cimitero e ai rapporti con il pubblico secondo quanto prevede il capitolato d'oneri approvato dal Municipio.

Art. 26 Accesso fuori orario

¹L'accesso al cimitero di terzi, fuori dell'orario stabilito dal Municipio è permesso solo per giustificati motivi.

²Il Municipio può autorizzare l'accesso fuori orario a impresari di pompe funebri che hanno la custodia di salme depositate nella camera mortuaria.

Art. 27 <u>Visita o veglia alle salme in cappella</u>

¹La visita alle salme nella cappella mortuaria è permessa di regola solo nelle ore d'apertura del cimitero.

²Gli interessati hanno diritto all'accesso alla cappella mortuaria, per visite, preghiere o altri scopi se accompagnati dal custode o dall'impresario delle pompe funebri autorizzato al Municipio.

³Le visite accompagnate fuori orario o le veglie non possono protrarsi oltre le ore 22.00.

Art. 28 Animali

E' vietato introdurre animali nel cimitero.

Art. 29 Oggetti e manufatti privati

¹Col preavviso di tre mesi dal turno di spurgo del reparto comune o dalla scadenza della concessione trentennale non rinnovata, il Municipio invita gli interessati a rimuovere e ritirare tutto quanto si trova sulle tombe.

²Ciò che non viene ritirato entro il termine stabilito passa in proprietà del Comune.

³E' riservata l'applicazione dell'art. 13.

Art. 30 Rifiuti e detriti

¹I rifiuti provenienti dal riordino e dalla pulizia delle tombe, devono essere depositati negli appositi contenitori.

²I materiali e detriti provenienti dall'esecuzione di lavori devono essere tempestivamente asportati dagli interessati.

TITOLO QUINTO RAPPORTI DI DIRITTO FRA IL COMUNE E I PRIVATI PER LE CONCESSIONI TRENTENNALI E PERPETUE

Art. 31 Concessioni trentennali o perpetue

¹Il Municipio concede il diritto trentennale per tombe o celle e a tempo indeterminato per aree di costruzione di cappelle, di tombe o per la deposizione di bare, resti o ceneri in loculi o celle.

²La concessione è definitiva solo se entro tre mesi dal rilascio è stata pagata la tassa prevista dalla tariffa.

³Il concessionario deve mantenere il terreno assegnato in stato decoroso e munirlo di un contorno confacente.

Art. 32 Limitazioni

Il Municipio può limitare, a dipendenza della disponibilità e delle circostanze, il rilascio delle concessioni di loculi, celle o di aree.

Art. 33 Effetto della concessione

La concessione di celle, loculi o aree nel cimitero non costituisce un diritto di proprietà e non può essere trasferita senza l'autorizzazione del Municipio e senza il pagamento delle tasse previste dalla tariffa.

Art. 34 Documentazione della concessione

Il Municipio può chiedere in ogni momento la documentazione e i titoli che giustificano la concessione trentennale o a tempo indeterminato.

Art. 35 **Trasferimento della concessione a tempo indeterminato**

La concessione di aree a tempo indeterminato è trasferibile:

- a) in base al diritto di successione secondo le norme del codice civile
- b) a terzi ritenuto che in questo caso il trasferimento sia approvato dal Municipio e che il nuovo concessionario paghi la tassa prevista dalla tariffa.

Art. 36 Revoca della concessione a tempo indeterminato

La concessione di aree a tempo indeterminato può essere revocata:

- a) nel caso in cui gli aventi diritto non provvedono alla manutenzione dei manufatti e del terreno;
- b) nel caso della scomparsa degli aventi diritto o dell'estinzione della famiglia interessata senza che un trasferimento a eventuali eredi sia possibile nei termini prescritti dal codice civile.

Art. 37 Procedura di revoca della concessione a tempo indeterminato

¹Il Municipio intima la decisione di revoca agli interessati se sono conosciuti o lo pubblica sul foglio ufficiale e all'albo comunale per trenta giorni se sono sconosciuti o incerti.

²La revoca è definitiva e il Municipio dispone dell'area trascorsi sei mesi dall'intimazione o dalla pubblicazione sul foglio ufficiale e all'albo comunale.

Art. 38 Cambiamento di destinazione

¹E' facoltà del Comune di destinare in ogni momento ad altro scopo le celle, i loculi e le aree concesse a tempo determinato o indeterminato.

²Al concessionario sarà assegnato altro spazio e le spese per la ricostruzione della tomba e la traslazione delle salme sono a carico del Comune.

<u>TITOLO SESTO</u> DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 39 Contestazioni

Le contestazioni relative all'applicazione del regolamento e delle tariffe sono decise in via di reclamo dal Municipio. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni.

Art. 40¹ Multe

Le infrazioni al regolamento sono punite con la multa fino a un massimo di fr. 10'000.--. La procedura è disciplinata dagli art. 145 ss LOC. Resta riservata l'azione civile e penale.

TASSE DI CONCESSIONE E TARIFFA

1			
a)	Posa di croci in legno e contorni semplici (gratuiti)		
b)	Monumenti, croci, lapidi, ecc.,		
-)	nel campo comune (esame dei		
	progetti autorizzazione alla posa)	da fr. 100	a fr. 500
c)	Per ogni urna o resto sovrapposto		
- /	alla bara nel campo comune o		
	trentennale	da fr. 50	a fr. 100
d)	Concessione temporanea per 30 anni		
,	con diritto di collocamento di croci,		
	lapidi, monumenti ecc.	da fr. 500	a fr. 1000
e)	Supplemento per ogni interspazio		
	trentennale	da fr. 100	a fr. 200
f)	Concessione per tempo indeterminato		
	del terreno per tombe e cappelle,		
	al mq	da fr. 1000	a fr. 2000
g)	Concessione di un loculo per tempo		
	indeterminato	da fr. 3000	a fr. 6000
h)	Concessione di una cella per tempo		
	indeterminato		
• `	(per un'urna o un resto)	da fr. 900	a fr. 1800
i)	Concessione di una cella trentennale		0 600
•	(per un'urna o un resto)	da fr. 300	a fr. 600
1)	Concessione trentennale di uno spazio	1 6 200	C (00
`	60 x 60 a Solduno	da fr. 300	a fr. 600
m)	Per ogni ulteriore urna o resto	1 6 150	C 200
`	collocati in cella	da fr. 150	a fr. 300
n)	Autorizzazione a trasferire a		
	terzi la concessione per tempo		
	indeterminato (oltre le tasse	Jo for 100	a fr. 200
۵)	di concessione ordinarie)	da fr. 100	a fr. 200
0)	Tassa d'entrata al cimitero per	do fr. 200	o fr 400
n)	salme di non domiciliati	da fr. 200	a fr. 400
p)	Deposito di salme nella cappella	da fr. 30	a fr. 60
a)	mortuaria per 24 ore o frazione	da fr. 200	a fr. 400
q)	Tassa per esumazione	ua 11. 200	a 11. 400

r) Tassa per inumazione provvisoria di bare nel loculo comunale, al mese o frazione

da fr. 100.-- a fr. 200.--

s) Tassa per inumazione provvisoria di urne o resti in celle comunali, al mese o frazione

da fr. 50.-- a fr. 100.--

t) Tassa per intervento custode o inserviente

paga oraria fuori orario più indennità fuori orario e festive

²L'ammontare delle tasse è raddoppiato per i residenti fuori Comune, non attinenti di Locarno.

³In caso di rinuncia alla concessione a tempo determinato la tassa pagata è restituita proporzionalmente alla frazione non usufruita.

În caso di rinuncia di una concessione a tempo indeterminato la tassa pagata è restituita solamente in base alla frazione non usufruita calcolata su 100 anni. Per concessioni eccedenti i 100 anni non si dà luogo a restituzione di tassa.

Art. 41¹ Approvazione e entrata in vigore

¹Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

2Esso abroga tutte le precedenti disposizioni contrarie e incompatibili e il regolamento del 31 marzo 1958.

³Le modifiche dell'art. 40 e delle tasse di concessione entrano in vigore il 1º gennaio 1993.

Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 25 giugno 1984 Approvato dal lod. Dipartimento dell'interno con risoluzione no. 2126 dell'8 agosto 1984. Entrata in vigore: 8 agosto 1984.

¹Modifica adottata dal Consiglio Comunale con risoluzione del 21 dicembre 1992. Approvata dal Dipartimento delle istituzioni con delega del Consiglio di Stato con risoluzione no. 130-RE-2692 del 14 gennaio 1994.